

TI_GERICHTE 11.2020.64 vom 29. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.64

FR: TI_GERICHTE 11.2020.64 du 29 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.64 del 29 marzo 2021

Regeste

Interpretazione di un termine linguistico usato nel dispositivo di una sentenza della Camera

Erwägungen

E. 2

Oggetto di un'istanza di rettifica può essere unicamente, per sua natura, il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai medesimi (Bastons Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 334 con riferimenti; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 334; Carcagni Roesler in: Baker & M c Kenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 5 ad art. 334). Nella fattispecie il dispositivo n. II/3.4 della sentenza non rinvia ai considerandi. Nella misura in cui pretende di sostituire il termine “finestre esistenti” con quello di “nuove finestre” nei considerandi 9 e 10 della decisione , l'istante formula pertanto una richiesta irricevibile.

E. 3

Riguardo al dispositivo in sé, l'istante non accenna a manifeste sviste di redazione, di battuta, di computo o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Né essa pretende che l'aggettivo “esistenti” riferito alle finestre sia stato adoperato dalla Camera per disattenzione, per distrazione o per abbaglio, tanto ch'essa medesima adombra meri “ errori di designazione■. Quanto l'impresa chiede è di conseguenza, in realtà, un' interpretazione del termine “finestre esistenti” usato dalla Camera. Da un'allegazione ad ogni modo va subito sgombrato il campo, in particolare laddove l'istante sembra affermare che la sentenza di questa Camera non è conforme alle indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale 5A_45/2017 del 14 gennaio 2019 in seguito alla quale è stata presa la decisione di appello. Un'interpretazione non è destinata invero – e nemmeno una rettifica, del resto – a ridiscutere il merito della controversia. Tale appannaggio spetta unicamente al Tribunale federale, che la IS 1 ha adito con ricorso in materia civile il 10 giugno 2020 (sopra, lett. B in fine).

E. 4

Per quel che attiene all'interpretazione del termine “finestre esistenti” nella facciata est dello stabile in proprietà della convenuta, si evince senza equivoco dai considerandi della sentenza emessa da questa Camera che le contestazioni di CO 2 e CO 1 concernono le finestre raffigurate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G _____, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dall'allora Municipio di _____, finestre che sono contrassegnate con i numeri 1, 5,

E. 6

Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. La IS 1 postula la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato seguito. Intanto perché l'istanza non è ricevibile nella misura in cui tende alla riformulazione dei considerandi 9 e 10 della sentenza. Inoltre perché il termine “nuove finestre” prospettato dall'istante è meno chiaro di quello usato dalla Camera, mal comprendendosi quali sarebbero le “nuove finestre” suscettive di apertura o ampliamento. Infine perché l'istanza di rettifica, inutilmente ridondante, si sarebbe potuta limitare a un breve esposto, il quale non avrebbe richiesto apprezzabile dispendio di tempo o di costi. Per questi motivi, decide: 1. Il dispositivo n. 1/II/3.4 della sentenza emessa da questa Camera l'8 maggio 2020 è interpretato come segue: È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di _____, sezione di _____, le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G _____, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di _____, per quanto riguarda le finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B della sentenza inc. 11.2019.56. 2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili. 3. Notificazione: – avv. _____; – avv. _____. Comunicazione: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2; – Tribunale federale (causa 5A_476/2020). Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisorie (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.